



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci ..... membro designato dal Consiglio Nazionale  
Consumatori e Utenti

seduta del 18.12.2012

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il 20 marzo 2003 il cliente stipulava un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, garantito dall'Inpdap, per un importo lordo di € 34.560,00. Corrispondeva, al momento della stipula, € 1.209,60 a titolo di premio assicurativo e di spese di gestione Inpdap ed € 3.936,83 per commissioni finanziarie. Il rapporto veniva anticipatamente estinto nel gennaio 2011 e il sovvenuto otteneva un rimborso delle commissioni pari a 113,50 euro. Lamentava nel reclamo l'incompletezza e il difetto di trasparenza delle condizioni contrattuali in ordine alle menzionate voci di costo con specifico riguardo alla natura delle stesse e chiedeva la restituzione della quota parte delle commissioni finanziarie soggette a maturazione nel corso del tempo, e del premio assicurativo.

In assenza di riscontro, richiamati i fatti come sopra sinteticamente esposti, con ricorso del 20 settembre, richiamati gli indirizzi giurisprudenziali e dello stesso Arbitro Bancario Finanziario in ordine alla retrocessione proporzionale delle riportate voci di costo, chiede la retrocessione del complessivo importo di 1.042,54 euro, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Costitutosi, il resistente eccepisce, *in limine*, l'irricevibilità del ricorso per aver attivato, prima della sua notifica, una procedura di conciliazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, conclusasi negativamente in ragione della mancata adesione del ricorrente. Nel merito, contesta il ritenuto difetto di trasparenza del contratto, aggiungendo che le condizioni generali erano



state predisposte dall'Inpdap; precisa che la questione della retrocessione della quota parte di premio riguarda la sola impresa di assicurazioni e che la richiesta di retrocessione della quota parte di premio andrebbe rivolta all'Inpdap, destinatario dei relativi importi; rappresenta, quanto alle commissioni finanziarie, di avere già retrocesso all'interessato (oltre alla riportata somma di 113,50 euro) l'ulteriore importo di 44,80 euro (e quello di 467,54 euro ma al diverso titolo di sconto degli interessi compensativi scalari) e che tali commissioni contengono anche le somme dovute all'agente. Eccepisce l'inapplicabilità *ratione temporis* al caso di specie della norma di cui all'art. 125 – *sexies* del tub e conclude per l'inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Muovendo, anche in conformità di quanto previsto dall'art. 276, co. 2, cod. proc. civ., dall'eccezione in rito di inammissibilità, è appena il caso di ribadire che le vigenti disposizioni che regolano l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario espressamente dispongono che "non possono...essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi delle norme di legge (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa". Dalla semplice lettura della norma si ricava l'evidente inconsistenza della proposta eccezione, visto che - nel caso di specie - il ricorrente non solo non ha proposto ma non ha neanche consapevolmente aderito al tentativo di conciliazione, non a caso perciò conclusosi con esito negativo. Parte resistente contesta l'applicazione del ridetto principio ma, a fronte del chiaro disposto della richiamata norma regolamentare, questo Collegio non può che confermare l'esposto indirizzo non a caso già rappresentato in precedenti pronunce nei confronti dello stesso intermediario.

Nel merito, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).



Ora, nel caso di specie, parte resistente sostiene che le commissioni finanziarie non sarebbero, per le ragioni innanzi esposte, rimborsabili *pro quota*. Entrambe le commissioni comprendono, tuttavia, eterogenee voci di spesa non interamente riferibili ad operazioni preliminari alla stipula del finanziamento. Né risulta, in qualche modo, specificato, l'importo delle commissioni dovute all'agente in attività finanziaria. Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle commissioni parametrato alla residua durata del finanziamento. Facendo applicazione del noto criterio proporzionale rapportato alla durata dei finanziamenti, discende un diritto al rimborso delle commissioni finanziarie pari a 760,30 euro, al netto degli importi già retrocessi al cliente.

Quanto invece alla quota parte di premio assicurativo, è noto che, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti condivisi dai tre Collegi, viene dall'Arbitro Bancario Finanziario riconosciuto al cliente – in fattispecie di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – il diritto alla restituzione da parte dell'intermediario della quota del premio assicurativo a suo tempo interamente versato a garanzia del credito relativo al periodo residuo (fra le tante, cfr. le decisioni di questo Collegio nn. 1055 e 1452/2010; 359/2011; 746/2012 e, ad es., del Collegio di Milano n. 776/2012). Ciò, sul piano sistematico, in ragione del collegamento negoziale esistente tra i due contratti (di credito e di assicurazione dei rischi sottesi all'erogazione del finanziamento) che incide sull'unitaria causa dei negozi in guisa di interdipendenza funzionale degli stessi e di conseguente estensione al contratto collegato dei requisiti di esistenza, validità, efficacia, esecuzione del contratto principale. Tale linea interpretativa, tesa a identificare e a far valere specifici limiti all'autonomia privata, trova solidi riferimenti in termini nell'accordo Abi – ANIA del 22 ottobre 2008 e nel regolamento Isvap n. 40 del 3 maggio 2012. Il principio, ancorché circoscritto al solo rapporto assicurativo, è pure presente nel regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

E tuttavia, diversamente dai casi nei quali la fonte disciplinare dei negozi è interamente rimessa all'autonomia privata e sconta le limitazioni innanzi descritte, la fattispecie in rassegna fa registrare – *in parte qua* – l'interferenza di una prevalente disciplina eteronoma di natura imperativa (rappresentata dal noto d.p.r. n. 180/1950 e successive modificazioni e integrazioni) che significativamente conforma i contenuti dell'accordo verso gli scopi ritenuti meritevoli di tutela in vista dell'allocazione degli obblighi tra i paciscenti, prescrivendo altresì le modalità attraverso le quali far valere i rispettivi diritti. A tale riguardo, l'art. 38 del richiamato testo normativo espressamente prevede che “quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato”. A fronte del chiaro tenore letterale della disposizione, nessuno spazio è pertanto concesso per determinare modalità alternative a quelle fissate nella norma regolamentare onde procedere alla retrocessione della quota parte del premio assicurativo anticipatamente versato (v., per fattispecie analoghe, le decisioni di questo Collegio nn. 671/2011 e 3523/2012). La pretesa del ricorrente di percepire direttamente dall'intermediario la quota



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte di premio conseguente all'anticipata estinzione del finanziamento non può che conseguentemente essere rigettata.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 760,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI